




Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione ex art. 38 D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5
Iscritta al n. 126 dell'Elenco degli Enti di Formazione ex art.4 comma 3 del DM 23 luglio 2004 n. 222



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Via ON. F. NAPOLITANO, 35/37 I TRAV. PRIV. RUSSO , 80035 Nola (NA)

Tel. 081/0193431 Fax 081/3653003

P. IVA 06668961219 – E-mail contatti@medarb.it – medarb@virgilio.it - www.medarb.it

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

Regolamento di Procedura dell'Organismo di Mediazione MEDARB s.r.l. con sede in Nola (Na) alla via dei Mille n.41 accreditato con P.D.G. del 01.10.2010 ed iscritto al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione abilitati a gestire procedimenti di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Regolamento si applica a tutte i procedimenti amministrati dall'Organismo in tutte le sue sedi, anche secondarie o operative.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Dei principi ispiratori ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento di procedura (in seguito "Regolamento") si ispira ai principi comunitari in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, e, in attuazione del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 come modificato e integrato dal D.l. n. 69/2013 convertito dalla L. 09.08.2013 n. 98 e del DM n. 180/2010 così come modificato ed integrato dal D. M. 06/07/2011 n.145, disciplina la procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie in materia civile e commerciale che le parti intendano risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito o ordine di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Esso si conforma ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e regola la procedura da seguire presso l'Organismo di Mediazione Medarb (in seguito anche solo "Organismo" o "Medarb") -sede principale e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale - per le mediazioni relative a controversie nazionali da esso Organismo amministrare. Per le controversie internazionali potrà essere applicato altro regolamento.
3. Le parti, d'intesa con l'Organismo, possono derogare al presente Regolamento in ogni sua parte.

2

Art. 2- Della durata del procedimento di mediazione.

1. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito. In caso di ricorso alla procedura su ordine o invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Art. 3 - Della sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione.

1. Il Responsabile dell'Organismo, con modalità che ne assicurano la ricezione, avvisa prontamente le parti di ogni sanzione nella quale eventualmente incorra l'Organismo ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 180/2010.
2. Nel caso in cui l'Organismo incorra nelle sanzioni o della sospensione irrogata per un termine superiore a 30 (trenta) giorni ovvero quando il tempo residuo previsto *ex lege* per il singolo procedimento non ne consenta la definizione a giudizio del Mediatore incaricato, o della cancellazione dal registro degli Organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso

